

C. I. S. L.
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE MODENA

Sett/Albergo e Pubblici Esercizi Modena 19 Settembre 1951
Prot. 12192 PV/rb
Oggetto: Accordo scala mobile
Sett/ Pubblici Esercizi

A tutti gli attivisti
e p.c. AI SEGRETARI COMUNALI

LL. SS.

Il giorno 12 Settembre c.a. a Roma presso il Ministero del Lavoro è stato regolato il seguente accordo sulla scala mobile per il settore dei Pubblici Esercizi:

ART. 1.

Al personale dipendente dai pubblici esercizi di tutta Italia verrà applicato il congegno della scala mobile con le stesse modalità previste dall'accordo nazionale del 17 maggio 1951 valevole per il settore commercio, con le integrazioni e modificazioni di cui al presente verbale.

ART. 2.

Agli effetti della determinazione del valore del punto di cui in appresso, il territorio nazionale viene diviso come segue:

a) Gruppo Territoriale A

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Tridentina, Emilia, Toscana, Roma e Trieste con le rispettive provincie. Sono escluse le provincie di Udine, Grosseto, Arezzo e Sondrio. =

ART. 3.

I comuni inferiori ai 15.000 abitanti appartenenti a provincie assegnate alle zone A e B (gruppi territoriali saranno classificati nella zona immediatamente inferiore a quelle cui è assegnato il capoluogo di provincia.

ART. 4.

Le località di cura, soggiorno e turismo, secondo l'elenco ufficiale riconosciuti tali, indipendentemente dal numero degli abitanti e dalla assegnazione del capoluogo di provincia nei gruppi territoriali, restano assegnati al Gruppo territoriale A. = Per le provincie di Modena è considerato solo Sestole.

ART. 5.

In relazione a quanto stabilito all'art. 2 del presente accordo il valore del punto per la categoria base (manovale comune) è pari a L. 10 (dieci per il gruppo territoriale A e di L. 8 (otto) per il gruppo territoriale B. =

L'incasellamento delle qualifiche superiori a quella base, ed i riferimenti ai relativi valori del punto saranno stabilite da una apposita commissione ristretta paritetica che si riunirà mercoledì 19 corrente presso la F.I.P.E. Le decisioni adottate dalla predetta commissione formeranno parte integrante del presente verbale di accordo. =

ART. 6.

Per il quadriennio aprile=Luglio 1951 ai lavoratori di ambo i sessi di età superiore ai 18 anni, a saldo e stralcio verrà corrisposta

= 2 =

la somma di L. 5.000 (cinquemila) per il personale non impiegati= zio e L. 7.000 (settemila) per il personale impiegatizio, ai lavo= ratori di età inferiore agli anni 18 sarà invece corrisposto rispet= tivamente ed allo stesso titolo la somma di L. 3.500 (tre milacinque= cento) e L. 5.000 (cinquemila). =

Tali importi dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 10 ottobre 1951; essi sono comprensivi degli acconti eventualmente già corrisposti in base all'accordo 26 giugno 1951.

ART. 7

In riferimento alla suddivisione dei gruppi territoriali di cui al presente accordo (Art. 2) le parti reciprocamente si danno atto che qualora, nella pratica applicazione del presente accordo, si dovesse= ro verificare eventuali casi sporadici di contestazione, le parti contraenti, pur impegnandosi a ridurre al minimo tali eventualità, si incontreranno per adottare le opportune determinazioni.

ART. 8

Per la validità e la durata nonché per le successive variazioni dei punti in rapporto alle oscillazioni del costo della vita, il pre= sente accordo segue le sorti di quello per il settore commercio del 17 maggio 1951. "

Pertanto i Segretari Comunali sono pregati di avvertire i dipenden= ti dei pubblici esercizi del nuovo aumento e far sì che entro il termine suddetto vengano corrisposti gli arretrati a tutti i lavora= tori che ne hanno diritto.

Quanto prima vi invieremo le nuove tabelle della Contingenza in vigore per la Provincia di Modena.

Cordiali saluti
p. il SEGRETARIO
(Primo Vivarelli)

Tali importi dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 10 ottobre 1951; essi sono comprensivi degli acconti eventualmente già corrisposti in base all'accordo 26 giugno 1951.

ART. 7

In riferimento alla suddivisione dei gruppi territoriali di cui al presente accordo (Art. 2) le parti reciprocamente si danno atto che qualora, nella pratica applicazione del presente accordo, si dovesse= ro verificare eventuali casi sporadici di contestazione, le parti contraenti, pur impegnandosi a ridurre al minimo tali eventualità, si incontreranno per adottare le opportune determinazioni.

ART. 8

Per la validità e la durata nonché per le successive variazioni dei punti in rapporto alle oscillazioni del costo della vita, il pre= sente accordo segue le sorti di quello per il settore commercio del 17 maggio 1951. "

Pertanto i Segretari Comunali sono pregati di avvertire i dipenden=